

REGOLAMENTO (CEE) N. 3857/91 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1991****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3821/91 della Commissione ⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3821/91 sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 84.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹¹⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
1102 30 00	155,47	158,49
1102 90 30	246,31	252,35
1102 90 90	148,53	151,55
1103 12 00	246,31	252,35
1103 14 00	155,47	158,49
1103 19 90	148,53	151,55
1103 21 00	294,12	300,16
1103 29 30	246,31	252,35
1103 29 50	155,47	158,49
1103 29 90	148,53	151,55
1104 12 10	139,58	142,60
1104 12 90	273,68	279,72
1104 19 10	294,12	300,16
1104 19 91	264,01	270,05
1104 19 99	262,12	268,16
1104 22 10 10 (*)	139,58	142,60
1104 22 10 90 (*)	246,31	249,33
1104 22 30	246,31	249,33
1104 22 50	218,94	221,96
1104 22 90	139,58	142,60
1104 29 11	217,32	220,34
1104 29 19	232,99	236,01
1104 29 31	261,44	264,46
1104 29 39	232,99	236,01
1104 29 91	166,67	169,69
1104 29 99	148,53	151,55
1104 30 10	122,55	128,59

(ECU/t)

Codice NC	Prelevi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) ^(*)
1107 10 11	290,85	301,73
1107 10 19	217,32	228,20
1108 11 00	359,48	380,03
1108 19 10	222,94	253,77
1109 00 00	653,60	834,94

(*) Codice Taric : avena spuntata.

(*) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.